

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARATI TRASMISSIVI E
RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE
RIF. GARA 2003 - CIG 8289159E63**

Tra

Consortium GARR, con sede legale in Roma via dei Tizii, 6 - Roma, codice fiscale 97284570583 e Partita IVA 07577141000 (di seguito designato "**GARR**" o "**Committente**"), nella persona del legale rappresentante, il Presidente del Consortium GARR, Prof. Sauro Longhi, nato a Loreto (AN) il 11 settembre 1955

e

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____, interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, rappresentata _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, iscrizione al ROC n. (di seguito anche Concedente, oppure "Fornitore", oppure "Impresa")

_____ e GARR verranno inoltre qui di seguito indicate singolarmente come "Parte" e collettivamente "Parti".

Premesso che

- A. il Consortium GARR è un'associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed ha lo scopo di:
- i. progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali;
 - ii. fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle "e-Infrastructure" della comunità scientifica e accademica nazionale;
 - iii. sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le "e-Infrastructure" ai livelli degli standard internazionali;
 - iv. svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale;
- B. il Consortium GARR è titolare di un'autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimato, a far data dal 1° gennaio 2011 ad operare come gestore di una rete pubblica;
- C. il Consortium GARR ha esperito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. 50 del 2016, una procedura di gara aperta rif. n. 2003 per l'affidamento della fornitura di apparati trasmissivi e relativi servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione;
- D. _____, a seguito dell'esperimento della procedura di gara sopra indicata, è risultato aggiudicatario, come da delibera del CdA GARR n. xx/2020 del xx/xx/2020;
- E. _____, dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce

in modo adeguato e completo l'oggetto dello stesso.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1. Definizioni

Nel Contratto, salvo quanto diversamente indicato, si intende per:

- a) **Attivazione:** il trasporto e la consegna di tutto il materiale nel PoP, l'installazione e il collaudo positivo degli apparati installati nel PoP, la realizzazione e la certificazione dei cablaggi, completa di misurazione dei livelli ottici.
- b) **Data di Accettazione:** la data di accettazione della fornitura da parte del GARR, a seguito dell'esito positivo della Procedura di Collaudo e Accettazione descritta nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1 al Presente Contratto).
- c) Evento di **Forza Maggiore:** un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: eventi e/o disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, allagamenti, guerre, sommosse, tumulti, pandemie, condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse imprevedibili (nei limiti delle regioni interessate), blocco e/o occupazione di impianti e/o cantieri, sabotaggi, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o norme entrate in vigore successivamente alla conclusione del presente Contratto, esproprio e confisca di beni, atti giudiziari, regolamentari ed amministrativi per fatti non imputabili alla Parte interessata da tali atti, incendi, esplosioni o altre catastrofi, altre circostanze analoghe, ivi inclusi scioperi nazionali o locali, occupazioni e/o altri conflitti di lavoro relativi a dipendenti o collaboratori di una Parte e/o di terzi contraenti di una Parte, escluse brevi interruzioni di corrente o altri eventi che possano ragionevolmente essere mitigati da misure standard di ricovero disastri.
- d) **Giorni:** se non espressamente specificato, s'intendono giorni **solari**.
- e) **Ordine di Acquisto:** il documento che il GARR invia al Fornitore al fine di richiedere la Fornitura degli apparati trasmissivi specificati nella Consistenza del presente Contratto (nonché nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore) entro i tempi di consegna tassativamente previsti all'Art. 5 del presente contratto;
- f) **PoP (Point of Presence):** il sito (o i siti) dove saranno attivati uno o più Apparati trasmissivi oggetto della fornitura.
- g) **Procedura di Collaudo e Accettazione:** l'insieme delle prove tecniche da effettuare sugli apparati trasmissivi, nei termini e modi stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati.
- h) **Specifiche Tecniche:** le caratteristiche tecnico-funzionali degli apparati trasmissivi e dei relativi servizi richiesti, riportate nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1 al Presente Contratto).

Art. 2. Premesse e Allegati

- 2.1 Le premesse e gli Allegati di seguito riportati costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Contratto. In caso di difformità tra le condizioni del presente Contratto ed i suoi allegati, prevarranno le disposizioni del presente Contratto.

2.2 Elenco degli Allegati al presente Contratto:

- Allegato 1 - Capitolato Tecnico di Gara rif. n. 2003, parte integrante della procedura di gara di cui al punto C) delle premesse, completo di tutti i suoi allegati;
- Allegato 2 - Offerta Tecnica
- Allegato 3 - Offerta Economica
- Allegato 4 - Consistenza della Fornitura

Art. 3. Oggetto del Contratto

Oggetto del presente contratto è l'acquisizione degli apparati necessari alla realizzazione dell'infrastruttura di trasporto ottica su scala nazionale, secondo il modello di rete ottica parzialmente disaggregata, in grado di illuminare l'infrastruttura in fibra ottica di lunga distanza operata da GARR. Si intende inoltre realizzare un laboratorio da allestire nella sede GARR di Roma per la quale si richiede la fornitura di hardware e software abilitante per la verifica delle funzionalità e la realizzazione di prototipi.

La fornitura si compone di:

- apparati per la realizzazione di una piattaforma ottica di linea aperta (Open Line System - OLS) in grado di gestire in modo flessibile il completo accesso allo spettro ottico sulla banda C estesa (4.8 THz), che consente il monitoraggio dell'infrastruttura fisica in fibra e supporta la condivisione dello spettro ottico con segnali alieni. I nodi di rete dovranno essere ottimizzati per l'installazione in ambito data center e la soluzione mira a costituire la piattaforma fotonica di linea per la rete GARR per un orizzonte temporale di 8/10 anni.
- apparati per trasmissione ottica basati su rice-trasmissione coerente di ultima generazione per realizzare servizi client di velocità 100Geth e 400Geth. Gli apparati dovranno inoltre essere riconfigurabili tramite interfacce di controllo e gestione aperte e integrabili in modalità aliena su sistemi di linea di terze parti.
- apparati per allestire un laboratorio nella sede GARR di Roma, per il quale è inclusa la fornitura di hardware e software abilitante al controllo della rete secondo il paradigma SDN e di un sistema di gestione NMS da dedicare al laboratorio.

Nella fornitura degli apparati di rete sono inclusi i seguenti servizi e elementi aggiuntivi:

- Il servizio di installazione hardware e software degli apparati nei PoP GARR, comprensiva di trasporto, installazione, configurazione e attivazione degli apparati in rete nonché del cablaggio. Per l'installazione della soluzione è incluso il servizio di supporto specialistico necessario all'attivazione e alla gestione della rete, che comprende anche la progettazione completa della soluzione da mettere in campo, sulla base della topologia e delle caratteristiche della rete di trasporto geografica (Progetto Tecnico di rete a cura del Fornitore incluso nell'Offerta Tecnica);
- La fornitura di software di controllo, gestione e monitoraggio delle performance, al fine di permettere la gestione completa della soluzione identificata. La fornitura si intende comprensiva di installazione, configurazione e integrazione di tutti gli elementi di controllo e gestione;
- La fornitura della piattaforma software abilitante al controllo della rete secondo il paradigma SDN;
- La fornitura del cablaggio dei dispositivi comprensivo di installazione, configurazione e etichettatura;
- La fornitura delle scorte necessarie per l'erogazione del servizio di manutenzione.

Nella fornitura dovranno infine essere inclusi:

- Il servizio di assistenza specialistica e di manutenzione degli apparati e sistema di gestione, per la durata di **6 anni** consecutivi a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo degli apparati.
- Il servizio di formazione (training) per personale GARR funzionale alla gestione e all'esercizio della specifica soluzione e della piattaforma SDN.

Art. 4. Durata

- 4.1 Il Fornitore sarà tenuto a svolgere i Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione, meglio descritti nel Capitolo 5 del Capitolato Tecnico di Gara, per gli apparati indicati nell'Allegato 4 - Consistenza della Fornitura per la durata di **6 (sei) anni**, decorrenti dalla Data di Accettazione del Verbale di Collaudo da parte del GARR.

Art. 5. Tempi di Consegna della fornitura

- 5.1 Per il rilascio della fornitura, l'Impresa si obbliga espressamente a rispettare modalità e termini descritti nel Capitolo 7 – *Rilascio della Fornitura* del Capitolato Tecnico di Gara e in particolare a rispettare quanto definito nel paragrafo 7.2 – *Tempi di consegna della fornitura*, in conformità con i tempi riportati nella Tabella 1, di cui al successivo comma 5.2.
- 5.2 Al fine di monitorare costantemente lo stato di avanzamento del piano di realizzazione, nella tabella qui di seguito sono riportati le attività e le tempistiche di rilascio e collaudo degli apparati trasmissivi e del sistema di gestione:

| Task | Data inizio | Durata Fase (mesi) | Termine (mesi) a partire dalla data di emissione dell'Ordine di Acquisto |
|--|----------------------------------|--------------------|--|
| Installazione e collaudo Sistema di Gestione | Data Ordine d'Acquisto | 1 | 1 |
| Field Trial | Data Ordine d'Acquisto | 3 | 3 |
| Esito Field trial | Data Ordine d'Acquisto + 3 mesi | 1 | 4 |
| Fase 0 | Data Ordine d'Acquisto + 4 mesi | 2 | 6 |
| Fase 1 + Fase 2 | Data Ordine d'Acquisto + 6 mesi | 3 | 9 |
| Fase 3 | Data Ordine d'Acquisto + 9 mesi | 6 | 15 |
| Fase 4 | Data Ordine d'Acquisto + 15 mesi | 3 | 18 |
| Fase 5 | Data Ordine d'Acquisto + 18 mesi | 3 | 21 |
| Fase 6 | Data Ordine d'Acquisto + 21 mesi | 3 | 24 |

Tabella 1 : Parametri di verifica dello Stato di Avanzamento della fornitura

Diffida ad adempiere

- 5.3 Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione della fornitura non vengano rispettati le modalità ed i termini previsti per gli stati di avanzamento sopra indicati, il GARR, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo Art. 8, ha facoltà di risolvere il Contratto e agire presso le competenti sedi per il risarcimento di tutti i danni subiti dal GARR.

Field Trial

- 5.4 Con le specifiche e le modalità indicate nel Capitolato Tecnico di Gara (paragrafo 7.3.2), entro 90 giorni dalla data di emissione dell'Ordine di Acquisto (Tabella 1), il Fornitore è tenuto a completare il "Field Trial", compiendo tutte le azioni previste per ognuna delle fasi del Piano di Rilascio e a concluderne positivamente il collaudo, mediante la trasmissione a GARR del relativo Verbale. Nei successivi 30 giorni, il Fornitore dovrà fornire a GARR il supporto tecnico e specialistico per valutare l'esito del Field Trial. A tal fine il Fornitore garantirà il supporto diretto della propria struttura tecnica e delle strutture tecniche (TAC, R&D e Progettazione) del Costruttore per la completa configurazione della porzione di rete interessata dal Field Trial e per la verifica di caratteristiche, funzionalità e prestazioni richieste da GARR e descritte nell'Offerta. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini di consegna e verifica previsti per il Field Trial o nel caso che si riscontrassero limiti nella soluzione proposta, in quanto non idonea o non conforme a quanto richiesto, il GARR, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo Art. 8, ha facoltà di risolvere il Contratto e agire presso le competenti sedi per il risarcimento di tutti i danni subiti dal GARR.

Art. 6. Attività Propedeutiche alla fornitura

- 6.1 Il Fornitore a partire dall'emissione dell'Ordine di Acquisto e seguendo l'avanzamento per fasi, è tenuto a svolgere tutte le attività propedeutiche alla realizzazione della rete trasmissiva oggetto della fornitura entro limiti temporali definiti nel capitolo 7 del Capitolato e nel presente articolo. Tra gli adempimenti propedeutici dovranno essere completati i sopralluoghi dei siti PoP e di amplificazione, prodotta la documentazione del Progetto Tecnico Esecutivo e acquisito il materiale accessorio necessario a realizzare l'installazione. Il Fornitore sarà tenuto a svolgere le seguenti attività entro i termini di seguito specificati (i giorni indicati sono sempre da intendersi come giorni solari) con riferimento, per ciascuna fase di realizzazione, al valore riportato in Tabella 1 alla colonna "Data inizio":
- trasmettere entro **7** giorni dettagliate informazioni sui rischi specifici e la lista completa ed esaustiva delle documentazioni e delle autorizzazioni necessarie a procedere alla installazione su tutti i PoP e i siti di amplificazione relativi alla fase in esecuzione.
 - inviare entro **30** giorni copia dei verbali redatti durante i sopralluoghi propedeutici all'installazione degli apparati oggetto della fornitura presso i siti PoP e i siti di Amplificazione;
 - avviare entro **30** giorni la procedura di approvvigionamento dei materiali necessari all'installazione della infrastruttura e secondo le modalità concordate con GARR, fornendo l'evidenza dei tempi di consegna degli apparati oggetto della fornitura e di tutto il materiale accessorio necessario all'installazione;
 - inviare entro **45 giorni** copia completa del Progetto Tecnico Esecutivo relativo alla fase in esecuzione.

Art. 7. Procedura di Collaudo e Accettazione

- 7.1 Per tutti gli apparati trasmissivi previsti, il Fornitore è tenuto ad effettuare, in ogni sito e con proprio personale, tutte le attività necessarie alla verifica delle specifiche tecniche, funzionali e operative (di seguito verifica tecnico-funzionale). Il collaudo della fornitura è inteso a verificare che le apparecchiature, le funzionalità e i lavori d'installazione eseguiti in tutti i PoP siano conformi a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico di Gara e a quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Tecnica. Il Collaudo globale avverrà in più fasi, conformemente a quanto specificato

nel Capitolato Tecnico di Gara (paragrafo 7.9).

- 7.2 L'esito di ciascuna fase del Collaudo, effettuato dal Fornitore con proprio personale, dovrà essere comunicato a GARR mediante apposito verbale sottoscritto dal Fornitore ed inviato, entro i termini riportati nella Tabella 1 per ciascuna fase, con messaggio di posta certificata (PEC) all'indirizzo garr@postecert.it e in copia all'indirizzo operations@garr.it.
- 7.3 Qualora GARR rilevi difformità della fornitura rispetto ai parametri minimi specificati nel Capitolato Tecnico, il collaudo, così come attestato dal relativo verbale, avrà esito negativo. Sarà cura del GARR inviare al Fornitore copia del verbale di collaudo contenente la descrizione dei difetti o delle mancanze riscontrate. In questa ipotesi il GARR ha facoltà di applicare le penali per ritardata consegna, previste all'Art. 13.
- 7.4 Il Fornitore sarà tenuto all'eliminazione dei vizi, dei difetti o delle carenze riscontrate sull'oggetto della fornitura ad esso imputabili entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data del verbale di collaudo negativo, dando comunicazione scritta al GARR di essere nuovamente disponibile al collaudo. Qualora, trascorso il suddetto termine, gli apparati oggetto della fornitura non siano ancora disponibili per il collaudo, il GARR ha facoltà di applicare la disciplina della risoluzione riportata all'Art. 5 del presente contratto.
- 7.5 In caso di nuovo esito negativo del collaudo, il GARR potrà alternativamente applicare la disciplina della risoluzione riportata all'Art. 15 Art. 5 del presente contratto ovvero, a proprio insindacabile giudizio, accettare comunque la fornitura applicando le penali descritte e quantificate al successivo Art. 13.
- 7.6 In caso di esito positivo di tutte le verifiche tecnico-funzionali, ovvero di tutti i collaudi di fase, la firma, da entrambe le Parti, del Verbale di Collaudo globale varrà come accettazione della Fornitura da parte di GARR.

Art. 8. Direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura per GARR e responsabile del contratto dell'impresa contraente.

- 8.1 Considerata la natura del presente contratto il GARR, al fine di garantire la puntuale esecuzione dei disposti contrattuali e l'osservanza delle leggi vigenti, nomina Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Federico Ruggieri (federico.ruggieri@garr.it, tel 0649622000). In particolare, il Direttore per l'esecuzione del contratto per il GARR avrà il compito di:
- verificare il corretto svolgimento delle singole fasi del contratto di fornitura, anche ai fini di ciò che viene definito sub Art. 7 come collaudo delle singole fasi;
 - autorizzare l'emissione della fattura da parte dell'Impresa e conseguente benestare al pagamento della stessa;
 - controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nel Capitolato Tecnico di Gara, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'Art. 5 del presente contratto;
 - segnalare tempestivamente a GARR gli inadempimenti e/o ritardi del Fornitore;
 - controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del GARR.

- 8.2 Il Responsabile del procedimento per il GARR può, dandone comunicazione all'Impresa contraente, in ogni momento avocare a sé i compiti del Direttore dell'esecuzione o nominare altro Direttore per l'esecuzione del contratto, in sostituzione del precedente.
- 8.3 Per consentire i fini previsti dal presente contratto, l'Impresa contraente designerà, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il proprio Responsabile di contratto al quale spetta l'organizzazione delle attività nel senso più lato, per il rispetto delle norme contrattuali.

Art. 9. Corrispettivo

- 9.1 A titolo di acquisto degli Apparati (trasmissivi e relative scorte), comprensivo di trasporto, consegna, installazione e attivazione degli apparati nei PoP GARR, il GARR corrisponderà a i corrispettivi indicati nei relativi Ordini di Acquisto, oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati dal Fornitore successivamente alla Data della Accettazione da parte di GARR del Verbale di collaudo degli apparati indicati negli Ordini di Acquisto. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni data fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR.
- 9.2 A titolo di corrispettivo per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione descritto nel Capitolo 5 del Capitolato Tecnico di Gara, il GARR corrisponderà a i canoni annuali indicati nei relativi Ordini di Acquisto oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali canoni si intendono invariati per la durata dei Servizi di cui al comma 4.1. Tali importi verranno fatturati in via posticipata al termine di ciascuna semestralità del Servizio. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR. Nel caso di applicazioni di penali di cui al successivo Art. 13, il GARR provvederà a recuperare l'importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell'evento lesivo.

Art. 10. Estensione o diminuzione della Fornitura

- 10.1 Nell'arco dell'esecuzione del contratto il GARR si riserva la piena ed insindacabile facoltà, di aumentare o diminuire la fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione. In tal caso l'Impresa è tenuta ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni del contratto, e non ha diritto alla risoluzione del contratto, né ad alcun risarcimento.
- 10.2 L'estensione o la diminuzione della fornitura, alle stesse condizioni del presente atto e secondo i Livelli di Servizio (SLA) e le specifiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico (All.1), potrà avvenire per tutti gli Ordini di Acquisto emessi dal GARR entro e non oltre 18 (diciotto) mesi solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 11. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 11.1 si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
- 11.2 si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come

previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

- 11.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consortium GARR il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consortium GARR le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
- 11.4 Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
- 11.5 si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subaffidatari, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 11.6 si obbliga con riferimento ai contratti eventualmente sottoscritti con imprese terze, in qualità di subaffidatari, a trasmettere al Consortium GARR, oltre alle informazioni di cui all'Art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subaffidamento è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subaffidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i.
- 11.7 Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui al comma precedente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà immediatamente comunicazione al Consortium GARR e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.

Art. 12. Servizi di Assistenza specialistica e Manutenzione

- 12.1 L'Impresa, congiuntamente con il Costruttore degli apparati, dovrà fornire il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione on-site degli apparati per la durata prevista al precedente 4.1, a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo di tutti gli apparati.
- 12.2 L'Impresa si impegna ad erogare i servizi di cui al presente articolo con le modalità e i livelli di servizio descritti nell'Offerta Tecnica (Allegato 2) ed in conformità con quanto richiesto da GARR nel "Capitolato Tecnico di Gara" (Allegato 1).

Art. 13. Livelli di Servizio (SLA) e Penali

Penali

- 13.1 Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno

applicate dal GARR le seguenti penali, in relazione alla gravità delle inadempienze. Tutte le penali di seguito descritte sono cumulabili.

Ritardo nelle forniture

13.2 Per l'inosservanza dei termini di consegna della fornitura oggetto dell'inadempienza, di cui all'Art. 5 del presente contratto, sarà applicata una penale fissa pari allo 0,50% del corrispettivo dell'intera fornitura (di cui all'Art. 9.1) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dichiarata dall'Impresa, fino ad un massimo del 10%. Nel caso di cui all'Art. 5.3, il GARR si riserva la facoltà di risolvere il contratto di fornitura e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Carenze qualitative

13.3 Per accertate carenze qualitative degli apparati forniti in termini di funzionalità e prestazioni (dei nodi trasmissivi, dei servizi client e del sistema di gestione), in difformità rispetto a quanto dichiarato nella Offerta Tecnica dell'Impresa (Allegato 2) o addirittura al di sotto dei valori di soglia indicati nel "Capitolato Tecnico di Gara" (durante il collaudo, oppure in una fase successiva) sarà applicata una penale pari al 5% del corrispettivo della fornitura, di cui all'Art.9.1 del presente contratto.

Ritardi nell'intervento di assistenza tecnica e manutenzione

13.4 L'Impresa si impegna a rispettare i tempi di intervento e ripristino dichiarati nell'Offerta Tecnica (Allegato 2) e riportati qui di seguito:

| Livello di servizio richiesto | Valore di soglia Dichiarato da |
|---|--------------------------------------|
| Tempo di intervento e ripristino on-site per guasto bloccante (Critical) | <u>Entro 8 ore dalla notifica</u> |
| Tempo di intervento e ripristino da remoto per guasto bloccante (Critical) | Entro 4 ore dalla notifica |
| Tempo di intervento e ripristino on-site per guasto non bloccante (Major) | <u>Entro 12 ore dalla notifica</u> |
| Tempo di intervento e ripristino da remoto per guasto non bloccante (Major) | Entro 8 ore dalla notifica |
| Tempo di risposta per problematica non bloccante (Minor) | 3 giorni lavorativi |
| Tempo di risposta per problematica non bloccante (Informational) | 5 giorni lavorativi |

13.5 In caso di mancato rispetto del tempo di ripristino sarà applicata una penale nella misura indicata nella seguente tabella, in base ai diversi livelli di servizio dichiarati dall'Impresa in risposta a quanto richiesto da GARR nel paragrafo 5.1.1.2 – Service Level Agreement del Capitolato Tecnico di Gara, come livello minimo di prestazione.

| RITARDO NELLA RISOLUZIONE DEL GUASTO | PENALE |
|--|--|
| In caso di superamento del tempo di ripristino on-site per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore | 30% del canone mensile del corrispondente apparato |

| | |
|---|---|
| Oltre le 8 ore solari eccedenti il tempo di ripristino on-site per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore. | 100% del canone mensile del corrispondente apparato |
| In caso di superamento del tempo di ripristino da remoto per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore | 30% del canone mensile del corrispondente apparato |
| Oltre le 4 ore solari eccedenti il tempo di ripristino da remoto per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore. | 100% del canone mensile del corrispondente apparato |

- 13.6 Si precisa che l'importo complessivo delle penali applicabili per singolo apparato, non potrà superare il 30% del canone annuo previsto per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione sul singolo apparato.
- 13.7 Nel caso in cui non siano rispettati i tempi di ripristino dichiarati dal fornitore per un numero di guasti mensili superiore a 4 o per un numero di guasti annuali superiori a 20, per qualsiasi tipo di guasto e sul totale degli apparati in produzione, oltre alle penali già previste al punto 13.5 del presente articolo e indicate in tabella per il singolo apparato, si ricadrà nelle condizioni di applicazione riportate al punto 13.3: "Carenze qualitative".

Art. 14. Forza Maggiore

- 14.1 Sia che GARR **NON** saranno responsabili per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da Eventi di Forza Maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al ragionevole controllo delle stesse.
- 14.2 La Parte interessata dall'Evento di Forza Maggiore dovrà comunicarlo immediatamente all'altra Parte, indicando se possibile la natura dell'evento, la sua possibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.
- 14.3 Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell'Evento di Forza Maggiore.
- 14.4 Resta inoltre inteso che in ogni caso, persistendo un Evento di Forza Maggiore per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, la Parte non colpita dalla Forza Maggiore avrà la facoltà di risolvere il Contratto, limitatamente agli apparati coinvolti nelle cause di Forza Maggiore, senza alcuna responsabilità a carico delle Parti.

Art. 15. Risoluzione

- 15.1 In caso di grave inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto e dei relativi allegati, GARR contesta tali inadempimenti mediante l'invio, tramite PEC o raccomandata a.r., di apposita diffida a provvedere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo all'Impresa un termine di 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, GARR comunica all'Impresa la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempimento: il mancato rispetto dei tempi di consegna della fornitura di cui all'Art. 5 del presente Contratto; l'esito negativo del Field Trial di cui al punto 5.4; l'esito negativo del

collaudo di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5 del presente Contratto; il superamento della soglia massima delle penali per il Servizio di Manutenzione previste nell'Art. 13.7.

- 15.2 Nei casi di cui sopra, nonché in caso di violazione di una delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Art. 20 (Trasparenza) il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, a seguito della comunicazione di GARR di volersi avvalere di tale facoltà, a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.
- 15.3 Il presente Contratto si intenderà altresì risolto ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, e con esso anche tutti gli Ordini di Acquisto in essere, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse di GARR.
- 15.4 In ogni caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione, nonché ogni altro diritto spettante per legge e/o per contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 16. Ulteriori cause di Risoluzione

- 16.1 Il Consortium GARR si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di ciò possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, non trovando in ogni caso applicazione l'art. 1671 c.c., qualora si verifichi la cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Aggiudicatario è obbligato ai sensi del presente contratto.
- 16.2 Il Fornitore è in ogni caso tenuto ad informare il Consortium GARR, a mezzo PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 gg. dalla data dell'evento.
- 16.3 Il Consortium GARR potrà esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Fornitore mediante PEC o raccomandata AR da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della PEC o raccomandata di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.
- 16.4 La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

Art. 17. Foro Competente

- 17.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Roma.

Art. 18. Garanzie di Esecuzione

- 18.1 A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva mediante, emessa da per l'importo di euro (...../...), pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 o ridotto al 5% nei casi previsti dalla legge.
- 18.2 La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte ed il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
- 18.3 si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- 18.4 L'importo della garanzia sarà gradualmente svincolato nel corso dell'esecuzione della prestazione in conformità all'art. 103 comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
- 18.5 GARR ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti di per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- 18.6 è tenuto a reintegrare la cauzione di cui GARR si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di GARR mediante PEC. In caso di inadempimento a tale obbligo, GARR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 19. Riservatezza e Tutela Dati Personali

- 19.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative all'altra Parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del Contratto salvo che
- (a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza;
 - (b) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo;
 - (c) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;
 - (d) debbano essere rivelate a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.
- 19.2 Ciascuna Parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione del presente Contratto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le Parti per tutto il periodo di validità del presente Contratto e successivamente per un periodo di 5 anni.

19.3 Le Parti s'impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal Regolamento Europeo in materia di dati personali (Regolamento EU n. 679/2016), nonché dal D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla Parte ricevente per gli scopi di: (i) eseguire il presente Contratto; (ii) effettuare valutazioni e verifiche conseguenti; (iii) per effettuare le attività di fatturazione, contabilità e verifiche a tutela del credito.

19.4 Ciascuna Parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente Contratto. I dati personali eventualmente oggetto di trattamento sono trattati dal personale di ciascuna parte in qualità di soggetto autorizzato al trattamento per le sole finalità descritte al precedente punto, per la durata di esecuzione del contratto (a partire dalla data della stipula e per i sei anni successivi alla data di attivazione) e per ulteriori mesi 6 successivi alla cessazione del contratto stesso (per finalità di natura amministrativa e contabile).

Le parti si danno reciprocamente atto della natura basica dei dati personali oggetto di trattamento e concordano sulla inidoneità di un'eventuale diffusione incontrollata degli stessi a determinare la lesione di diritti o interessi del soggetto interessato.

I dati personali non devono essere trasferiti o comunicati a soggetti terzi, né a soggetti extra UE, eccetto nei casi previsti dalla legge;

I dati personali saranno conservati dalle parti nei propri sistemi informativi, adottando le misure tecniche ed organizzative appropriate, in conformità al Regolamento EU 679/2016, a protezione degli stessi.

Art. 20. Trasparenza

20.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

20.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 21. Divieto di cessione del contratto

21.1 E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 22. Subappalto

- 22.1 Il subappalto di determinate prestazioni è sottoposto alla preventiva autorizzazione scritta da parte del committente. In ogni caso, il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del GARR dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti e dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto. In ogni caso il subappalto di parte delle prestazioni oggetto del presente contratto potrà essere ammesso entro il limite massimo del 30% della somma dei corrispettivi previsti all'Art. 9.
- 22.2 Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: il Fornitore deve depositare presso il Consortium GARR il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltante. Con il deposito di tale contratto, comunque denominato, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, delle condizioni di idoneità (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. cui si rinvia negozialmente) e dei requisiti previsti dall'avviso di gara (possesso dei requisiti tecnico professionali necessari per la corretta esecuzione della fornitura e/o dei servizi corrispondenti alla prestazione oggetto di subappalto secondo la valutazione discrezionale di GARR; nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia).
- 22.3 Ai fini del presente articolo è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare preventivamente, a Consortium GARR, il nome del subappaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 23. Disposizioni varie e Comunicazioni

- 23.1 e GARR si impegnano reciprocamente a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal Contratto, che siano ragionevolmente richiesti dall'altra Parte al fine di rendere effettivi e/o mantenere e/o proteggere i diritti del Contratto in favore della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito del Contratto.
- 23.2 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell'esercizio di diritti previsti a suo favore dal Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della parte interessata a tali diritti. Ogni diritto previsto dal Contratto potrà essere azionato dalla Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti derivanti dal Contratto e/o dalla legge nella misura in cui i diritti azionati congiuntamente siano cumulabili e non incompatibili fra loro.
- 23.3 Il Contratto potrà essere modificato solo per iscritto dalle Parti.
- 23.4 Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto, ovvero la relativa applicazione a determinate fattispecie, sia in qualsiasi misura invalida e/o inefficace, le disposizioni restanti

non saranno colpite da tale invalidità e/o inefficacia, ed ogni diversa disposizione del Contratto rimarrà pertanto pienamente valida ed azionabile, purché le Parti abbiano concordato per iscritto le eventuali modifiche al presente Contratto aventi ad oggetto il mantenimento del sostanziale equilibrio tra i rispettivi diritti ed obbligazioni.

23.5 Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata:

- in caso di posta elettronica certificata (PEC), alla notifica di consegna ed accettazione;
- in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al momento del ricevimento;
- in caso di comunicazione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax), il ricevimento della stessa.

Tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

per :

per il GARR:

Consortium GARR, Via dei Tizii n. 6 cap. 00185 Roma - Fax: 06 4962 2044

PEC: garr@postecert.it

ovvero all'indirizzo che la Parte interessata comunicherà all'altra per iscritto nelle forme di cui sopra.

Art. 24. Sicurezza del personale

24.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente: a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare; b) a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa; c) a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

24.2 Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

24.3 Permangono a carico del Fornitore gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.

24.4 Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure formulate dall'altra Parte. Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

Art. 25. Codice Etico

- 25.1 Il GARR dichiara di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (il “Decreto”) e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del Contratto, a principi di trasparenza e correttezza.
- 25.2 Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ciascuna Parte, ha adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l’intera durata del Contratto.
- 25.3 Ciascuna Parte si impegna a rispettare le procedure e le regole comportamentali contenute nei propri documenti adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mettere a disposizione della controparte i relativi documenti adottati.
- 25.4 Il GARR dichiara di aver preso atto che _____ ha adottato il Codice Etico (di seguito “Codice Etico”) disponibile all’indirizzo www._____.it ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello 231”) in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231 del 2001. Il Modello 231 _____ è disponibile per consultazione su richiesta.
- 25.5 L’inosservanza, anche parziale, di una qualsiasi delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico comporterà un grave inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà _____ alla immediata risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R. Resta fermo il risarcimento dei danni eventualmente causati a _____ quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Per Consortium GARR

Presidente

Prof. Sauro Longhi

Per

<TITOLO>

.....

Il presente documento informatico è firmato digitalmente dalle parti ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.